



**circolare 16 gennaio 2023**

**ACCERTAMENTO**

**LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI**



PRIMA LETTURA

ACCERTAMENTO

# LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI

16 GENNAIO 2023

L'art. 1, commi da 153 a 159, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) prevede all'interno del pacchetto della **c.d. "tregua fiscale"** la **definizione agevolata degli avvisi bonari**. Essa è limitata agli avvisi ex artt. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ciò premesso, con la circolare n. 1/E/2023, l'Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata. Si riportano in sintesi le casistiche considerate.



Da <b>8 a 20 rate trimestrali</b> per la rateizzazione dei bonari a regime	Art. 1, comma 159, L. 197/2022	Viene modificato a regime l'art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 462/1997; quindi, a prescindere dall'importo (superiore o inferiore a 5.000 euro), la rateizzazione è spalmata su <b>20 rate trimestrali</b> (non più 8 qualora l'importo sia inferiore a 5.000 euro).
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i <b>periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021</b>	Art. 1, comma 153, L. 197/2022	Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, <ul style="list-style-type: none"> <li>• richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972</li> <li>• possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. Rientrano nella definizione agevolata: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;</li> <li>2. le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>

- È necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.

In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

- I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di:
  - lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
  - lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro;
  - tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
- In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.



### **Esempio n. 1 – Definizione agevolata per una comunicazione già inviata al contribuente**

Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019), in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro. Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022.

#### ***Esiti comunicati al contribuente:***

Esito omesso versamento

Imposta non versata	100,00
---------------------	--------

Sanzione (10%)	10,00
----------------	-------

Interessi	7,00
-----------	------

Esito tardivo versamento

Sanzione (10%)	40,00
----------------	-------

Interessi	14,00
-----------	-------

<b>Totale</b>	<b>171,00</b>
---------------	---------------

L'importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a euro 171,00. L'importo da versare in adesione alla definizione agevolata si determina ricalcolando le sanzioni nella misura del 3% delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo.

#### ***Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni:***

Esito omesso versamento

Imposta non versata	100,00
---------------------	--------

Sanzione (3%)	3,00
---------------	------

Interessi	7,00
-----------	------

Esito tardivo versamento

Sanzione (3%)	12,00
---------------	-------

Interessi	14,00
-----------	-------

<b>Totale</b>	<b>136,00</b>
---------------	---------------

Ridetermino le sanzioni calcolate al 3%, pari a euro 136,00 e verso indicando nel modello F24 il codice tributo 9001 e anno 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione.

In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

<p>Definizione agevolata delle rateazioni <b>in corso al 1° gennaio 2023 riferite anche ad anni 2018 e precedenti</b></p>	<p>Art. 1, comma 155, L. 197/2022</p>	<p>Comunicazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riferite a qualsiasi periodo d'imposta,</li> <li>• per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ex art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997. Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.</li> </ul> <p>Posso rideterminare le sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pago gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, e ricalcolo le sanzioni al 3% sulle residue imposte non versate o versate in ritardo.</p> <p>Condizione necessaria: il pagamento rateale deve proseguire, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione o, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a 20 rate.</p> <p>In caso di mancatopagamento, anche parziale, alle scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.</p>
---	---------------------------------------	---

**Esempio n. 2 – Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d'imposta 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022.**

*Esiti comunicati al contribuente:*

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	4.000,00
Sanzione (10%)	400,00
Interessi	280,00

Esito di tardivo versamento

Imposta non versata	4.000,00
Sanzione (10%)	400,00
Interessi	280,00

**Totale 5.000,00**

L'importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a euro 5.000,00. Il contribuente ha optato per il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:

<b>N. rata</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo rata (codice tributo 9001)</b>	<b>Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)</b>
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
4	28/02/2023	625,00 €	16,36 €
5	31/05/2023	625,00 €	21,87 €
6	31/08/2023	625,00 €	27,39 €
7	30/11/2023	625,00 €	32,84 €
8	29/02/2024	625,00 €	38,30 €

**5.000,00 €**

Alla data del 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime tre rate, per un importo complessivo di euro 1.875,00 (somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001, senza considerare gli inte-

ressi di rateazione versati con codice tributo 9002).

Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come esposto nella tabella seguente.

<b>Dettaglio esiti</b>	<b>Importo richiesto con la comunicazione</b>	<b>%</b>	<b>Importo versato</b>
Imposta da versare	4.000,00 €	80,00	1.500,00 €
Sanzione	400,00 €	8,00	150,00 €
Interessi	280,00 €	5,60	105,00 €
Sanzione	240,00 €	4,80	90,00 €
Interessi	80,00 €	1,60	30,00 €
<b>Totale</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>1.875,00 €</b>

Per differenza tra l'importo richiesto con la comunicazione e l'importo versato entro il 31 dicembre 2022, si ottiene l'importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3%, come esposto nella tabella seguente.

<b>Dettaglio esiti</b>	<b>Importo richiesto (con sanzioni al 10%)</b>	<b>Importo versato</b>	<b>Importo residuo (con sanzioni al 10%)</b>	<b>Importo residuo (con sanzioni ricalcolate al 3%)</b>
Imposta da versare	4.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sanzione	400,00 €	150,00 €	250,00 €	75,00 €
Interessi	280,00 €	105,00 €	175,00 €	175,00 €
Sanzione	240,00 €	90,00 €	150,00 €	45,00 €
Interessi	80,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €
<b>Totale</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.875,00 €</b>	<b>3.125,00 €</b>	<b>2.845,00 €</b>

Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3%, pari a euro 2.845,00, può essere ripartito nel restante numero di rate (5) previsto dall'originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze. Gli interessi di rateazione sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate, come esposto nella tabella seguente.





<b>N. rata</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Importo rata (codice tributo 9001)</b>	<b>Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)</b>
1	02/05/2022	625,00 €	-





2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
<b>Totale già versato</b>		<b>1.875,00 €</b>	
4	28/02/2023	569,00 €	14,90 €
5	31/05/2023	569,00 €	19,91 €
6	31/08/2023	569,00 €	24,93 €
7	30/11/2023	569,00 €	29,90 €
8	29/02/2024	569,00 €	34,86 €
<b>Totale da versare</b>		<b>2.845,00 €</b>	
<b>Totale complessivo</b>		<b>4.720,00 €</b>	



### Riferimenti normativi

- Art. 1, commi da 153 a 159, Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Servizi di contabilità

Tutela del Patrimonio

Risk Management

Consulenza specialistica

Assistenza accertamenti fiscali



STUDIO  
**MANETTI CONSULTING**

*I NOSTRI STUDI PROFESSIONALI :*

**MANETTI GROUP:**

**STUDIO MANETTI CONSULTING SRL**  
CONSULENZE AZIENDALI E STRATEGIA D'IMPRESA

**CONTRES SRL**  
CENTRO ELABORAZIONI DATI - TENUTA CONTABILITÀ SOCIETÀ

**STUDIO TRIBUTARIO MANETTI**  
ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA  
Tributarista qualificato e certificato alla legge 4/2013

[www.manetticonsultig.it](http://www.manetticonsultig.it)

[www.massimomanettitributarista.it](http://www.massimomanettitributarista.it)